



MINISTERO DELLA ISTRUZIONE E DEL MERITO
Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale
“CASTELDACCIA”

Via Carlo Cattaneo N.80 – 90014 CASTELDACCIA (PA)

C.F.: 90007610828 – Cod. Min.: PAIC84200X ☎ 091-954299 – Fax 091-9100217

e-mail PAIC84200X@istruzione.it

circ.n.350

Casteldaccia, lì 21/03/25

A tutti i docenti di scuola Primaria

e Secondaria di I grado

Oggetto: Valutazione Primaria e voto di condotta alla Secondaria - pubblicazione O.M. del 10 gennaio 2025 avente ad oggetto: “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado”.

A seguito dell'introduzione delle nuove disposizioni relative alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti (L. 150/2024 e successiva OM n. 3 del 09.1.25), a partire dal 2° quadrimestre cesseranno gli effetti dell'OM. 172/2020 che prevedeva, per gli alunni della scuola Primaria, la valutazione attraverso i quattro livelli (avanzato, intermedio, base e in via di acquisizione) per ciascun obiettivo di apprendimento.

A partire dagli scrutini finali di quest'anno scolastico, dunque, **la valutazione, alla scuola primaria**, verrà effettuata attraverso giudizi sintetici (**ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente**) per ogni disciplina, **compresa l'educazione civica**.

Questa riforma risponde all'esigenza di migliorare la chiarezza e la trasparenza del processo valutativo, garantendo una maggiore comprensibilità per alunni e famiglie. Essa si configura come processo educativo che accompagna la crescita dello studente. Centrale è il ruolo dell'autovalutazione, intesa come strumento per la consapevolezza, l'autonomia e la riflessione critica.

Tali giudizi sintetici, accompagnati da una descrizione dettagliata, tengono conto dell'utilizzo delle conoscenze e delle competenze acquisite, del grado di autonomia e continuità nello svolgimento delle attività, della padronanza del linguaggio specifico e della capacità di affrontare compiti complessi e inediti in modo consapevole e personale.

La nuova modalità di valutazione mira a: rendere la valutazione più chiara per alunni e famiglie, semplificare il processo valutativo e mantenere un approccio formativo che consenta agli alunni di riflettere sulle proprie capacità e migliorare gradualmente.

In quest'ottica, gli insegnanti sono chiamati a sostenere tale processo attraverso riflessioni guidate sulle difficoltà incontrate e sui progressi fatti, l'utilizzo di feedback descrittivi e orientativi, e la progettazione di attività personalizzate in base ai bisogni educativi degli alunni.

Anche la valutazione del comportamento, espressa attraverso un giudizio sintetico, si inserisce in questa prospettiva formativa, riferendosi allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, alla partecipazione attiva, al rispetto delle regole e all'autonomia personale e relazionale.

I criteri di riferimento comprendono la partecipazione alla vita scolastica, il rispetto del patto educativo e delle regole condivise, la capacità di collaborare in gruppo e di gestire con responsabilità i compiti assegnati.

Tale valutazione, coerente con l'approccio formativo, rappresenta un'importante opportunità per lo sviluppo delle competenze sociali e affettive dell'alunno. Per ogni disciplina, compresa l'educazione civica, la valutazione è espressa attraverso giudizi sintetici (ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente), ai quali corrispondono specifiche descrizioni riportate nell'Allegato A della suddetta Ordinanza Ministeriale.

Permane un'attenzione particolare alla valutazione degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento, nel rispetto di un approccio inclusivo e personalizzato che tenga conto delle necessità di ciascun alunno. In particolare, la valutazione degli alunni con disabilità certificata, come previsto dall'articolo 4 dell'O.M. 2025, deve essere correlata agli obiettivi definiti nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), redatto ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), la valutazione tiene conto del Piano Didattico Personalizzato (PDP), predisposto in conformità con la legge 8 ottobre 2010, n. 170, la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 e il D.M. 27 dicembre 2012, garantendo l'utilizzo di misure compensative e dispensative adeguate.

Per quanto riguarda la **scuola Secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento degli alunni sarà espressa in decimi: coloro che otterranno un punteggio inferiore a 6/10 non saranno ammessi alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. Il voto di comportamento** attribuito nello scrutinio finale deve tenere conto dell'intero anno scolastico, anche in riferimento a eventuali episodi che possono aver determinato l'applicazione di **sanzioni disciplinari**.

Si evidenzia che il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. **Nel caso in cui il consiglio di classe, infatti, attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell'alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curriculum.**

Rimangono confermate le norme:

- sulla valutazione del comportamento (giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza);
- sulla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica/attività alternativa (giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti con nota separata dal documento di valutazione);
- sul giudizio globale (descrizione dei processi formativi in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito).

- sulla valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES), in particolare:
 - per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), la valutazione tiene conto del Piano Didattico Personalizzato (PDP) predisposto dai docenti contitolari della classe, in conformità con la legge 8 ottobre 2010, n. 170, la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 e il D.M. 27 dicembre 2012;
 - per gli alunni con disabilità certificata, la valutazione deve essere correlata agli obiettivi definiti nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), redatto ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017.

L'ordinanza, in via preliminare, all'articolo 7, comma 1 specifica che al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di adeguare i criteri di valutazione, i registri elettronici e i documenti di valutazione per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, nonché per fornire opportuna informazione alle famiglie degli alunni, **le disposizioni ivi contenute si applicheranno soltanto a partire dall'ultimo periodo in cui è suddiviso l'anno scolastico.**

Il Collegio dei Docenti, in coerenza con le suddette novità, delibererà i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti relativi alla scuola Primaria e i criteri di valutazione del comportamento relativamente alla scuola Secondaria che verranno inseriti nel PTOF attraverso un dossier di valutazione e resi pubblici, sul sito della scuola.

Si rappresenta, inoltre, che ogni istituzione scolastica ha facoltà di inserire nel documento di valutazione i principali obiettivi disciplinari, rendendo più esplicita e funzionale la correlazione con la progettazione di classe.

Si allegano:

- Ordinanza Ministeriale 2867 del 23.01.2025 “Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola Primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola Secondaria di I grado.”
- Ordinanza Ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola Primaria e valutazione del comportamento nella scuola Secondaria di I grado”
- Allegato A con le descrizioni generali dei giudizi sintetici.

Si ringrazia per la collaborazione e l'impegno.

Il Dirigente Scolastico

Prof.re Giovanni Taibi

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del DLn.39/93)